

Comune di Carcare

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI

Approvato con delibera C.C. n. 140 del 14 dicembre 1998 Modificato con delibera C.C. n. 10 del 3 febbraio 2000

INDICE

Art. 1	
Art. 2	
Art. 3	
Art. 4	
Art. 5	
Art. 6	
Art. 7	
Art. 8	

Art. 1

Le norme che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

Art. 2

BENI DA ALIENARE

I beni da alienare sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una perizia di massima.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DEL VALORE BASE DI VENDITA

- 1) Il valore base di vendita dell'immobile è determinato, una volta approvato il Bilancio preventivo, con apposita perizia estimativa resa dall'ufficio tecnico o da tecnico esterno, nel qual caso dovrà essere asseverata, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
- 2) La perizia estimativa deve espressamente specificare i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile.
- 3) Al prezzo di stima così determinato sono aggiunte:
 - a) le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento, atti catastali).
 - b) le spese di pubblicità dell'alienazione;

Il totale costituisce il prezzo base di vendita al netto dell'IVA, se dovuta.

4) Il prezzo base di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto dagli importi di cui al comma precedente.

Art. 4

BENI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

Per l'alienazione di beni immobili di interesse storico-artistico si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 e seguenti della legge 01/06/1939, n. 1089; in particolare l'Amministrazione dovrà acquisire agli atti l'autorizzazione alla alienazione da parte del Ministero per i Beni Culturali e ambientali tramite la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici Regionale.

Art. 5

VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE

Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni materia.

Art. 6

PROCEDURE DI VENDITA

Alla vendita si procede mediante:

- a) asta pubblica, con le procedure di cui al successivo art. 7, per beni di valore pari o superiore a L. 100.000.000, comprese spese al netto di IVA se dovuta;
- b) gara informale, con le procedure di cui al successivo art. 8 per importi inferiori a L. 100.000.000;

Art. 7

ASTA PUBBLICA

- 1. L'avviso di gara va pubblicato obbligatoriamente su un quotidiano a rilevanza nazionale, all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Carcare.
- 2. L'amministrazione potrà integrare le suddette forme di pubblicità obbligatoria con altre facoltative quali bollettini immobiliari, riviste specializzate, reti radio televisive da individuare esplicitamente nella determinazione di vendita.
- 3. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata, nel termine fissato dall'avviso d'asta che non può essere comunque inferiore ai 40 giorni né superiore ai 50 gg. dalla data dell'avviso stesso,
- 4. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
- 5. Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l'offerta pervenuta.
- 6. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara ed è fatta da una apposita commissione presieduta dal responsabile del Patrimonio e composta da n. due responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale. L'aggiudicazione è fatta all'offerta più alta, in caso di parità si procede ad estrazione a sorte.
- 7. Le operazioni della Commissione sono oggetto di specifici verbali, copia dei quali è rimessa al Sindaco e al Segretario generale.
- 8. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari; tale svincolo avviene nella stessa giornata per i concorrenti presenti.
- 9. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto.
- 10. E' data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione, se costituita in numerario,
- 11. Il contratto è stipulato nel termine di 30 giorni consecutivi dall'intervenuta aggiudicazione previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.
- 12. Qualora risulti deserto il primo esperimento d'asta, il secondo avrà luogo con le stesse modalità. Riuscito infruttifero anche il secondo si procederà ad un terzo esperimento con le stesse modalità riducendo di un decimo il valore a base d'asta.

Art. 8

GARA INFORMALE

1. L'avviso di gara va pubblicato obbligatoriamente su un quotidiano a rilevanza regionale, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Carcare. L'Amministrazione potrà integrare le suddette forme di pubblicità obbligatoria con altre facoltative quali bollettini immobiliari, riviste specializzate, reti radio televisive e da individuare esplicitamente nella determinazione di vendita.

- 2. La presentazione dell'offerta, da fare in plico chiuso a mezzo servizio postale con raccomandata, dovrà contenere anche l'attestato dell'avvenuta costituzione di un'apposita cauzione, pari a un decimo del valore posto a base di gare e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
- 3. L'esame delle offerte è fatto da un'apposita commissione composta dal responsabile del Patrimonio e da n. due responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale in seduta non pubblica.
- 4. Copia del verbale è rimessa al sindaco e al Segretario Generale.
- 5. Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche norme contenute nell'articolo precedente.